



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “P. THOUAR E L. GONZAGA”

Via Tabacchi 15/a, Milano - te 02 88440480 – 02 88464707 c.f. 80128490150 - C.M. MIIC8CD00E

Scuole aggregate:

Scuola Primaria “THOUAR - GONZAGA” - Via Brunacci 2/4 - Scuola Primaria “PIOLTI DE’ BIANCHI - G. STAMPA” - Via Gentilino 10/14

- Scuola Secondaria I° grado “O. TABACCHI” - Via Tabacchi 15/a

Scuola Primaria e Secondaria I° grado a ordinamento musicale “F. GAFFURIO” – Via Corsico 6

AL PERSONALE SCOLASTICO
ALLE FAMIGLIE
AL REGISTRO ELETTRONICO
AL SITO WEB

Circ.33

Milano, 06/10/2021

Oggetto: Informativa avvio A.S. 2021/2022 ed emergenza sanitaria – Disposizioni normative e legislative

Di seguito si forniscono le prime indicazioni per l'avvio dell'anno scolastico, con riferimento alle norme di recente emanazione relativamente alla didattica e all'emergenza sanitaria, elencate in ultima pagina al paragrafo Normativa di riferimento con i link ai testi integrali.

La presente nota informativa integra il Regolamento anti-Covid di Istituto, reperibile sul sito dell'Istituto Comprensivo Thouar Gonzaga (<https://www.thouargonzaga.edu.it>), che resta tuttora in vigore, fatto salvo quanto diversamente previsto nella presente nota o da disposizioni normative anche di prossima emanazione.

Si invitano tutte le componenti della comunità scolastica ad un'attenta lettura per quanto di rispettiva competenza.

Avvio e svolgimento delle attività didattiche

La Nota MI 1107 del 22 luglio con verbale CTS 12 luglio, che richiama il Verbale n. 34 del CTS, il Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, la Nota tecnica MI 1237 del 6 agosto 2021 sul citato Decreto-legge del 6 agosto e sull'attuazione del green pass, il Piano Scuola 2021-2022 e il Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'A.S.2021/2022 dispongono quanto segue:

- Le attività didattiche e scolastiche si svolgono in presenza.
- Permangono le disposizioni previgenti per l'accesso all'area scolastica (assenza di sintomatologie riconducibili al Covid-19).

- È disposto l'obbligo di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine di tipo chirurgico) fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso di detti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; il Ministero dell'Istruzione raccomanda comunque l'utilizzo della mascherina alla Scuola Primaria anche per i bambini che non abbiano ancora compiuto 6 anni.
- Come lo scorso anno, per il personale della scuola il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto sulla base della valutazione del rischio; in particolare, per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).
- Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione in presenza di alunni disabili, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico.
 - È raccomandato il distanziamento fisico di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
 - Il distanziamento di almeno un metro è indispensabile nei locali adibiti a mensa, non potendo nel contesto del pasto utilizzare le mascherine.
 - Per la somministrazione del pasto è previsto l'uso della mascherina da parte degli operatori; le modalità di erogazione e consumazione del pasto sono quelle già adottate lo scorso anno, con le consuete pratiche di igienizzazione e con turnazione per mantenere il distanziamento fisico e ridurre l'affollamento dei locali.
 - Permane la raccomandazione di osservare una distanza di due metri nella zona didattica interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.
 - È ancora prevista da parte del Ministero la fornitura di mascherine per il personale scolastico e per gli studenti, incluse le mascherine monouso trasparenti dirette a favorire l'inclusione degli studenti con disabilità uditive, e di gel disinfettanti presso le sedi delle istituzioni scolastiche.
 - Chiunque rilevi sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C deve restare a casa; **si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio e alla responsabilità genitoriale per i minori affidati.**
 - È confermata la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti, garantendo un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza degli ambienti nonché del numero di fruitori presenti, la pratica dell'igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati nei locali scolastici.
 - Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro; in tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale.
 - L'accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

- L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule docenti) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale.
- Anche quest'anno si promuove un sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di disagio legate alla situazione emergenziale.
- È possibile ricorrere alla Didattica a Distanza solo in condizioni di eccezionale necessità (focolai, alto rischio di diffusione del virus o di varianti) e solo in zona arancione o rossa decretata dalle autorità competenti; in caso di didattica a distanza, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali.
- Sono previste attività di formazione per il personale docente e ATA al fine di consolidare le competenze nell'utilizzo delle nuove tecnologie.

Riunioni degli Organi Collegiali

Il Decreto-Legge 105 del 23 luglio 2021 dispone la proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (attualmente 31 dicembre 2021) delle seguenti disposizioni:

- l'art. 73 del Decreto Legge 18/2020 secondo cui le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni previsti dall'articolo 40 del testo unico della scuola (D. Lgs. 297/94);
- la norma (Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22) che stabilisce che è garantita la possibilità, di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla vigente normativa.

Accesso agli edifici scolastici da parte di soggetti esterni

Secondo quanto disposto dal Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'A.S.2021/2022, **va ridotto l'accesso ai visitatori**, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento anti-Covid di istituto; i criteri di massima restano quelli già applicati lo scorso anno scolastico:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- obbligo del possesso della certificazione verde e del relativo controllo da parte del personale preposto per chiunque acceda ai locali scolastici;
- accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento, solo se strettamente necessario, da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso il possesso di green pass e l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura;
- rispetto di tutte le norme anti-Covid, recepite nel Regolamento anti-Covid di Istituto e nella segnaletica affissa nelle pertinenze dei plessi scolastici.

Pulizia e igienizzazione Secondo quanto disposto dal Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'A.S.2021/2022:

- Le operazioni di pulizia si svolgono con le stesse modalità già applicate lo scorso anno scolastico, sulla base della normativa tuttora vigente;
- Come lo scorso anno, la pulizia e l'igienizzazione dovranno avvenire secondo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Disabilità e inclusione scolastica Il Piano Scuola 2021-2022 dispone quanto segue:

- Costituisce priorità irrinunciabile assicurare, adottando tutte le misure organizzative possibili d'intesa con le famiglie e le Associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità
- Per alcune disabilità potrà essere necessario ricercare "accomodamenti ragionevoli", coerenti con le seguenti indicazioni del CTS: "Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza.
- È confermata pure (art. 58, comma 1, lett. d, decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con legge 23 luglio 2021) l'attenzione alle "necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza".

Educazione fisica e palestre Il Piano Scuola 2021-2022 dispone quanto segue:

- Per le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri; per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.
- Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio, in particolare: o nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali; o in zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.
- Come già previsto lo scorso anno, l'utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di attività didattiche. Nell'ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso d'anno, il CTS li ritiene considerabili solo in zona bianca, subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari degli immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.

Viaggi di istruzione e uscite didattiche Il Piano Scuola 2021-2022 dispone quanto segue:

- Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco; lo svolgimento di dette attività sarà

effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle sanitarie usuali.

Gestione dei casi di positività al Covid

Il Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti e il Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'A.S.2021/2022 dispongono quanto segue:

- In presenza di soggetti positivi o di casi sospetti in ambito scolastico si applicano i protocolli già in vigore lo scorso anno scolastico; in caso di sintomi indicativi di infezione di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura con isolamento del soggetto interessato, che dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione, segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente; per i dettagli delle procedure da attivare si rimanda al Regolamento anti-Covid di Istituto.
- Ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente la Dirigente scolastica o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.
- Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione (di norma inviata il giorno prima a mezzo mail all'indirizzo della scuola) avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa: o va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; o non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; o non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria; o potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.
- Come lo scorso anno, è prevista la figura del Referente Covid di Istituto, eventualmente affiancato da una commissione di lavoro.
- È previsto un piano di screening della popolazione scolastica.
- Sono previste apposite attività di informazione e formazione per il personale, destinando almeno un'ora (in orario extra curricolare) alle misure di prevenzione igienico-sanitarie nell'ambito del modulo di formazione sulla sicurezza dedicato ai rischi specifici. Sorveglianza sanitaria
- Sul ruolo del medico competente, il Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'A.S.2021/2022 rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127.
- Nel nostro Istituto la sorveglianza sanitaria eccezionale è garantita dal Medico Competente incaricato.
- Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Certificazioni verdi Disposizioni:

- Il Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti e la Nota tecnica MI 1237 del 6 agosto 2021 sul decreto del 6 agosto e sull'attuazione del green pass dispongono quanto segue:
 - Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.
 - Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato; per norma di carattere generale, anche per le assenze comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
 - Si ricorda che, ai sensi dell'art. 55 quater, comma 1, l'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni comporta il licenziamento disciplinare; si precisa altresì che il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di segnalare tale situazione all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR) e che, in caso di omissione di segnalazione, lo stesso Dirigente è passibile di provvedimento disciplinare.
 - Per il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra sono inoltre previste sanzioni sia nei confronti dei destinatari dell'obbligo che del soggetto tenuto alla verifica.
 - Qualora il DIPENDENTE dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni: o NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola; o risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico-economico; o è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00; o a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.
 - Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della "mancata presa di servizio" a legislazione e normativa vigente.
 - Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
 - I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra.
 - L'informativa sulla privacy relativa al Green Pass è pubblicata sul sito di Istituto e reperibile al seguente link: [Informativa sul trattamento dei dati_VERIFICA GREEN PASS.docx \(thouargonzaga.edu.it\)](https://www.thouargonzaga.edu.it/informativa-sul-trattamento-dei-dati-verifica-green-pass.docx)
 - Chiunque e per qualsiasi motivo acceda ai locali scolastici è tenuto all'esibizione di green pass valido.

Come si ottiene la Certificazione Verde:

- La Certificazione Verde o Green Pass (GP) si ottiene ad una delle seguenti condizioni: o aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; o aver completato il ciclo vaccinale; o essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti; o essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- Regione Lombardia riconosce come valido ai fini dell'emissione di GP, oltre al test molecolare, il test antigenico rapido.
- Per scaricare il proprio GP ed ottenere tutte le informazioni in merito, consultare il sito <https://www.dgc.gov.it/web/>.
- Si ricorda che il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore.
- Si raccomanda di prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione della vaccinazione con monodose Johnson & Johnson
- La validità del GP può essere revocata per i vaccinati in caso di positività al Covid.
- Rispetto alla gratuità dei tamponi per il personale scolastico si rimanda al comunicato ufficiale del Ministero del 14/08/2021, ([https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-ministero-nessun-tampone-gratis-ai-no-vax-previ-sta-inte nsificazione-della-campagna-vaccinale](https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-ministero-nessun-tampone-gratis-ai-no-vax-previ-sta-inte-nsificazione-della-campagna-vaccinale)), che chiarisce che non è previsto un meccanismo di gratuità del tampone per il personale non vaccinato se non per chi non può vaccinarsi.

Verifica del GP:

- La verifica del GP avviene tramite l'apposita APP VerificaC19: per informazioni in merito è possibile consultare il seguente sito: <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>; ulteriori modalità di verifica potranno essere introdotte dal Ministero dell'Istruzione o da altre autorità competenti in materia.
- La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
- L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
- L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
- L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.
- Poiché l'APP VerificaC19 è scaricabile da chiunque, si suggerisce ai dipendenti di scaricare/stampare il proprio GP e di verificarne la validità tramite l'APP anche da proprio dispositivo mobile.
- Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore **occorre esibire solo e soltanto il QR- CODE** e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente; la verifica non comporta in alcun modo la raccolta dei dati dell'interessato.
- I soggetti delegati al controllo della Certificazione verde sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni.

Vaccini ed esenzioni

- Il Ministero dell'Istruzione, nel Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'A.S.2021/2022 si è impegnato a chiedere al Ministero della Salute di garantire una corsia preferenziale per la vaccinazione del personale scolastico, attraverso degli accessi prioritari.

- La Nota del Ministero della Salute 35309 del 4 agosto 2021 avente ad oggetto "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19", che si invita a leggere integralmente, contiene disposizioni dettagliate al fine di consentire l'accesso agli edifici scolastici ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19.

- La Nota tecnica 1237 del 6 agosto 2021 del Ministero dell'Istruzione, intervenendo sul decreto-legge 111 del 6 agosto e sull'attuazione del green pass e recependo la Nota del Ministero della Salute sopra citata, dispone quanto segue:

Per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata è previsto che, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a consentire l'accesso agli edifici destinati alle attività scolastiche.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021; fino a tale data, sono validi anche i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Quarantena e riammissione a scuola

La Nota del Ministero della Salute 36254 dell'11 agosto 2021 - Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2), che si invita a leggere integralmente, dispone quanto segue:

- Nel Verbale n. 39, 5 agosto 2021, il CTS ha espresso l'avviso che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2 a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale, ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute.

- La Nota del Ministero della Salute 36254 dell'11 agosto 2021, che si invita a leggere integralmente, ha definito in modo puntuale i dettagli della quarantena.

Lavoratori fragili

Il Decreto-Legge 105 del 23 luglio 2021 dispone quanto segue:

- E' prorogata fino al 31 ottobre 2021 la concessione del lavoro agile ai lavoratori fragili, in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), e ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

- La disposizione non proroga, per la stessa tipologia di lavoratori dipendenti, un'altra normativa transitoria, che ha trovato applicazione per il periodo 17 marzo 2020-30 giugno 2021 e che riconosceva, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, al ricovero ospedaliero.
- I lavoratori che ritengono di trovarsi in una condizione di fragilità possono rivolgersi alla Segreteria al fine di essere inviati a visita presso il Medico Competente.

Normativa di riferimento

- ✓ D.M. n. 257/2021: Decreto Ministeriale relativo all'adozione del Piano Scuola 2021-2022
- ✓ Piano Scuola 2021-2022 ✓ DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti ✓ Nota tecnica MI 1237 del 6 agosto 2021 sul decreto del 6 agosto e sull'attuazione del green pass
- ✓ Comunicato ufficiale del Ministero del 14/08/2021
 - ✓ Nota del Ministero della Salute 35309 del 4 agosto 2021 - Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19
 - ✓ Nota del Ministero della Salute 36254 dell'11 agosto 2021 - Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)
- ✓ Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'A.S.2021/2022
 - ✓ DPCM 17 Giugno (Certificazione Verde, modalità di verifica)
 - ✓ Circolare MI 1107 del 22 luglio con verbale CTS 12 luglio
 - ✓ Decreto-Legge 105 del 23 luglio 2021

Con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D., D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Adriana Colloca